

Esito Valutazione di incidenza ambientale e di Nulla Osta

(art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i., art. 11 c.3 e art. 13 legge 394/1991)

N° 17

Del 31.01.2022

Oggetto: Accertamento di conformità per opere eseguite in assenza del titolo concessorio su edificio in Via Meggiana del Comune di Norcia Fg- 140 Part. 44 – Ditta De Santis Giuseppina Pr. 568/21

IL DIRETTORE

Vista la documentazione inerente la valutazione di incidenza ambientale ed il relativo Nulla Osta presentata dal Comune di Norcia per conto della sig.ra De Santis Giuseppina comprensiva della documentazione per l'avvio della fase di screening, e acquisita al protocollo del Parco n.10961 del 31.12.2021, successivamente integrata a seguito di specifica richiesta, con nota pervenuta in data n.281 del 12.01.2022;

Considerato che la suddetta istanza si riferisce all'accertamento della conformità urbanistica da effettuare su edificio residenziale;

Visto il documento istruttorio allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, di cui si è accertata la regolarità tecnica, e che pertanto si condivide;

Preso atto, in particolare, del parere favorevole espresso in merito a tale intervento dalla Commissione Nulla Osta nella seduta del 18.01.2022;

Ritenuto di poter rilasciare al Comune di Norcia per conto della sig.ra De Santis Giuseppina il presente provvedimento di valutazione di incidenza ambientale, ex art. D.P.R. n. 357/97, e di nulla osta, ex 13 legge 394/91, per l'esecuzione degli interventi in oggetto;

In virtù:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt.6, 11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- della D.G.R. Umbria n. 360/2021;
- della D.G.R. Umbria n. 123/2013;
- della Convenzione (Rep. A-C 101 del 06/08/2021) tra la Regione Umbria e l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini per l'affidamento all'Ente Parco della gestione del sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT 5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)" e contestuale affidamento della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, approvata con D.C.D. n. 48 del 30/07/2021 e sottoscritta in data 04/08/2021;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi,

RILASCIA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., si ritiene che gli interventi in oggetto non determineranno una incidenza significativa, ovvero non pregiudicheranno il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie presenti nella ZSC-ZPS IT5210071 "*Monti Sibillini - versante umbro*". La fase di screening di incidenza ambientale si intende, pertanto, conclusa con esito positivo.

Si rilascia altresì, al Comune di Norcia per conto della sig.ra De Santis Giuseppina, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 03/02/1990 e degli artt. 11 comma 3 e 13 della legge 394/1991, nonché art. 1 comma 7 del D.P.R. 06/08/1993, il nulla osta per gli interventi in oggetto nel rispetto delle prescrizioni che eventualmente verranno impartite dagli altri enti competenti.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.

Il presente provvedimento è valido per un periodo di cinque anni dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori eventualmente ancora non avviati deve essere sottoposta a nuova valutazione di incidenza e nulla osta.

Il Direttore
Dott. Maria Laura Talamé



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

ALLEGATO ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE E NULLA OSTA

N° 17

Oggetto: Accertamento di conformità per opere eseguite in assenza del titolo concessorio su edificio in Via Meggiana del Comune di Norcia Fg- 140 Part. 44 – Ditta De Santis Giuseppina Pr. 568/21

Del 31.01.2022

Vista la documentazione inerente la valutazione di incidenza ambientale ed il relativo Nulla Osta presentata dal Comune di Norcia per conto della sig.ra De Santis Giuseppina comprensiva della documentazione per l'avvio della fase di screening, e acquisita al protocollo del Parco n.10961 del 31.12.2021 successivamente integrata a seguito di specifica richiesta, con nota acquisita al n.281 del 12.01.2022;

Considerato che la suddetta istanza si riferisce alla verifica della conformità urbanistico edilizia dell'edificio in premessa nel quale nell'anno 1984 sono state eseguite opere in assenza del relativo titolo abilitativo. Le opere in parola consistono nella modifica delle bucatore di porte e finestre e della scala di accesso, nonché nella mutazione della destinazione d'uso dei locali al PT che da magazzini vengono trasformati in ambienti residenziali (Camere, bagni ecc), ed è composta dalla seguente documentazione:

- Richiesta Nulla Osta, Documentazione progettuale completa di Relazione Tecnica, Documentazione Fotografica, Tavola progetto architettonico (piante, prospetti, sezioni), format proponente di supporto allo screening di V.Inc.A., documentazione obbligatoria allegata allo stesso inerente la Rete Ecologica della Regione Umbria (RERU) e gli habitat individuati nel piano di gestione del sito;
- Dichiarazione dell'anno di realizzazione dell'abuso;

Preso atto che l'immobile oggetto di intervento ricade:

- All'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 2 "ambito periferico e antropizzato" di cui al D.M. 03.02.1990";
- In zona D "di promozione economica e sociale, che interessano le aree urbanizzate, quelle da urbanizzare e quelle degradate, ..." di cui al Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006) con specificazione della sottozona D4, "in cui gli interventi interessano preminentemente la riqualificazione e la formazione di aree produttive-artigianali" Tra gli interventi ammissibili risultano presenti gli interventi di TR (Trasformazione): comprendente gli interventi volti ad introdurre sostanziali innovazioni d'uso o di struttura nello stato dei luoghi per fini economici o sociali coerenti con le finalità del Parco, anche attraverso nuovi impegni di suolo per la formazione di nuovi insediamenti o sostituzioni o modificazioni radicali di tessuti insediativi o infrastrutturali, dirette sia al potenziamento delle strutture e degli usi in atto sia alla creazione di nuove sistemazioni paesistiche, anche in funzione di un miglioramento delle condizioni preesistenti e del recupero delle aree degradate" e tra gli usi compatibili risultano ricompresi UA (urbani ed abitativi): comprendenti gli usi orientati alla qualificazione ed all'arricchimento delle condizioni dell'abitare, le utilizzazioni per residenze temporanee e permanenti, coi servizi e le infrastrutture ad esse connessi, nonché le attività artigianali,

commerciali e produttive d'interesse prevalentemente locale; le attrezzature ricettive o i servizi legati alle attività turistico-ricreative, escursionistiche e sportive;

– All'interno della ZSC-ZPS IT5210071 "Monti Sibillini - versante umbro".

Visto il format proponente per lo screening di incidenza ambientale, presentato dal professionista incaricato geol. Flavio Buratti;

Ritenuto che la suddetta documentazione sia sufficiente per l'esecuzione della fase di screening di incidenza ambientale.

Preso atto che l'intervento riguarda la realizzazione di opere ricadenti all'interno della sagoma di un edificio esistente, e che gli interventi stessi sono individuati come di lieve entità potendo assimilare gli stessi al punto "B2" dell'allegato "B" al DPR 31/2017 "...realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti...";

Viste le Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (DCD n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n.823 del 25/07/2016) e in particolare quelle sito-specifiche per la ZPS-ZSC IT5210071 "Monti Sibillini (versante umbro).

Considerato che l'intervento non risulta incompatibile con le suddette misure di conservazione;

Rilevato che l'area di intervento è classificata dalla Rete Ecologica della Regione Umbria come "Barriere antropiche: aree edificate, strade, ferrovie";

Vista l'istruttoria di screening di incidenza ambientale, modello valutatore, conclusa con esito positivo, senza necessità di procedere a valutazione appropriata acquisito con ID 201710 del 31.01.2022 che integralmente si riporta:

"Le difformità in oggetto sono state realizzate nel 1984, in epoca quindi antecedente all'individuazione della ZPS e del pSIC (DM Ambiente del 03/04/2000), convertito poi quest'ultimo in ZSC (2017), nonché alla normativa di recepimento della Direttiva 92/43/CEE. L'elemento antropico in esame è, dunque, preesistente e pertanto si considera integrato nel sistema ecologico che è stato successivamente proposto come sito Natura 2000 (nota del Parco prot. 2471 del 17/04/2019 inviata al Ministero dell'ambiente e alle Regioni Marche e Umbria su procedura di V.Inc.A. per sanatorie/abusi edilizi). In ogni caso la localizzazione e la tipologia degli interventi eseguiti in difformità (interventi minori eseguiti su edificio localizzato in zona industriale) non sono tali, ad una valutazione attuale, da generare incidenze negative significative ai siti Natura 2000 ZPS- ZSC IT5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)", né di comprometterne l'integrità, anche con riferimento agli specifici obiettivi di gestione previsti".

Visto, in particolare, il parere favorevole rilasciato in merito agli interventi in oggetto dalla Commissione Nulla Osta nella seduta del 18.01.2022;

Considerato che:

– le opere in oggetto, tenendo conto dell'entità e della localizzazione, non sono tali da compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat, quindi risultano compatibili ai sensi del DM 03/02/1990, art. 1 c. 7, DPR 06/08/1993 e art. 11 comma 3 legge 394/1991 e smi (misure di salvaguardia del PNMS immediatamente applicabili);

- gli interventi appaiono coerenti con gli indirizzi di conservazione di cui alla normativa vigente degli strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco;
- gli impatti sul paesaggio e sull'ambiente naturale, connessi alla realizzazione delle opere di cui sopra, sono pertanto da ritenersi sostenibili e risultano così come descritte, compatibili con le finalità di conservazione ambientale e paesaggistica di cui alla Legge 394/91 e s.m.i. e delle misure di salvaguardia del PNMS, e coerenti con le indicazioni e previsioni del Piano per il Parco.

Ravvisata, pertanto, la necessità di emanare il presente provvedimento favorevole di screening di valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e di nulla osta ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 03/02/1990 e degli artt.11 comma 3 e 13 della legge 394/1991, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06/08/1993.

In virtù, quindi:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt.6, 11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- della D.G.R. Umbria n. 360/2021;
- della D.G.R. Umbria n. 123/2013;
- della nota del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000 con la quale tra l'altro si comunicava che la II^a Sezione del Consiglio di Stato in sede consultiva ribadiva il principio, già affermato con pacifica costanza dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, indipendentemente dall'avvenuta redazione del Piano del Parco, l'Ente ha la possibilità di emettere il provvedimento di cui all'art.13 della Legge n.394/91, così come di negarlo;
- della Convenzione (Rep. A-C 101 del 06/08/2021) tra la Regione Umbria e l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini per l'affidamento all'Ente Parco della gestione del sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT 5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)" e contestuale affidamento della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, approvata con D.C.D. n. 48 del 30/07/2021 e sottoscritta in data 04/08/2021;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi;

SI PROPONE DI RILASCIARE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., si ritiene che gli interventi in oggetto non determineranno una incidenza significativa, ovvero non pregiudicheranno il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie presenti nella ZSC-ZPS IT5210071 "Monti Sibillini - versante umbro". La fase di screening di incidenza ambientale si intende, pertanto, conclusa con esito positivo.

Di rilasciare altresì, al Comune di Norcia per conto della sig.ra De Santis Giuseppina, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del DM 03/02/1990 e degli artt.11 comma 3 e 13 della legge 394/1991 e smi, nonché art.1 comma 7 del DPR 06/08/1993, il nulla osta per l'esecuzione degli interventi in oggetto nel rispetto delle prescrizioni che eventualmente verranno impartite dagli altri enti competenti.

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo
Il Responsabile del Procedimento _Geom. Domenico Colapietro

